IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: **UNIONE COMMERCIANTI** - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro. Delegazioni, Uffici e Recapiti: **LANCIANO** Via Aterno, 39 tel. 0872.713146 714798 - **ORTONA** P.zza Risorgimento, 1 tel. 085.9067228 9063748 **SAN SALVO** Via Verdi, 8 tel. 0873.342788 **VASTO** Via delle Gardenie, 18/G tel. 0873.361053 374135 fax 368026 **CASALBORDINO** - Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - **CASTIGLIONE M. M.** Via Roma, 10 Tel. 0873.978826 **SCERNI** Via A. Moro, 34 - Tel. 0873.919390 - Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico

Anno XXXIII n. 14 – Chieti 04.6.2004

- 1 -

- sommario -

1. **ASSEMBLEA NAZIONALE CONFCOMMERCIO – *1° luglio 2004 – Viaggio gratis a Roma***
2. **DIRITTI CAMERALI – *scad. 20.6.2004***
3. **VIDEOPOKER – *non devono impiegarsi***
4. **LA "PRIVACY" NEGLI ALBERGHI – *chiarimenti***
5. **COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA**
6. **VENDITA DIRETTA DELL'OLIO DI OLIVA SFUSO**
7. **MISURE DI PRONTO SOCCORSO – *una guida per gli adempimenti***
8. **FAMILIARI COADIUTORI DEI FARMACISTI – *chiarimenti***
9. **AGENTI DI COMMERCIO – *convenzione Enasarco-Inail***
10. **ASSEMBLEA NAZIONALE MEDIATORI FIMAA – *Roma 26 giugno 2004–***
11. **LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni***

* * *

1. ASSEMBLEA NAZIONALE CONFCOMMERCIO – *Roma 1° luglio 2004*

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004 con inizio alle ore 10.00

a Roma c/o il palazzo dei Congressi all'EUR si terrà

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA CONFCOMMERCIO.

E' l'occasione per far conoscere alle maggiori Autorità politiche, sociali ed istituzionali il punto di vista delle migliaia di associati sulle questioni economiche e sociali più importanti per il paese.

Tanto più numerosi saranno i partecipanti all'Assemblea e più ascoltate saranno le proposte, i pareri, le osservazioni e tutte le buone ragioni delle imprese che operano nel terziario.

Come ogni anno la nostra CONFCOMMERCIO provinciale organizza

UN VIAGGIO GRATUITO CON BUS GRAN TURISMO

per consentire la diretta partecipazione degli associati all'avvenimento.

Gli interessati possono prenotarsi, **entro e non oltre mercoledì 16 giugno**, compilando e restituendoci la seguente scheda, anche tramite fax (*0871/64599*); *saranno graditi ospiti i collaboratori ed i familiari degli associati*

I partecipanti verranno informati per tempo sui luoghi di ritrovo e sul programma del viaggio.

*

CONFCOMMERCIO
via Santarelli, 219-221
66100 Chieti

Il/la sottoscritto/a……nato/a il……..

e residente in……titolare/leg. rappr. della ditta……

con sede in ……. via……tel…….

regolarmente iscritto alla CONFCOMMERCIO

chiede

di partecipare *gratuitamente* al viaggio organizzato in occasione dell'Assemblea Nazionale Confcommercio programmata a Roma per il prossimo 1° luglio, con i seguenti collaboratori e familiari:

- ……..
- ……..
- ……

Ai sensi del d.lvo 30.6.2003 n. 196 ("norme sulla privacy") consento al trattamento dei miei dati personali al solo fine della partecipazione all'Assemblea.

data…….

Timbro e firma……..

2. DIRITTI CAMERALI – *scad. 20 giugno 2004*

Per il 2004 la Camera di Commercio di Chieti riscuoterà i diritti annuali di iscrizione al registro imprese sulla base degli importi definiti dal D.M. 05.3.2004 (*G.U. 30.3.2004).*

Di seguito spieghiamo i contenuti più importanti del decreto.

⇒ ***GLI IMPORTI PER L'ANNO 2004***

* Gli importi del diritto fisso **per le imprese iscritte nella SEZIONE SPECIALE** del registro imprese sono rimasti invariati rispetto all'anno passato, come dalla seguente tabella:

Imprese sezione speciale	importi 2004
• imprese individuali *(piccolo imprenditore)*	80,00 €
• società semplici agricole	80,00 €
• coltivatori diretti	80,00 €
• imprese agricole	80,00 €
• impresa individuale artigiana	80,00 €
• società semplici non agricole	144,00 €

* Per **le imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA**, il diritto è sempre calcolato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	**a euro**	
0	**516.456,90**	**373,00**
516.456,91	**2.582.284,50**	**0,0070%**
2.582.284,51	**51.645.689,91**	**0,0015%**
51.645.689,92		**0,0005%**
		(fino ad un massimo di **77.500,00 €)**

E' confermato il limite del 6% agli aumenti degli importi rispetto al diritto versato nel 2003. Pertanto, se nel calcolare il diritto in base al fatturato risultasse un importo da versare superiore a quello pagato nel 2003 incrementato del 6% , pagherebbe solo l'importo versato nel 2003 più il 6%. Poiché nessun limite inferiore è previsto, l'impresa pagherebbe il diritto più basso se dal calcolo con le aliquote risultasse un diritto inferiore rispetto a quello versato nel 2003.

Pertanto gli importi del diritto annuale 2004 dovuti dalle imprese iscritte nella **SEZIONE ORDINARIA** sono i seguenti:

imprese iscritte nella sezione ordinaria	importi 2004
• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 93,00
• società cooperative e consorzi	€ 93,00
• società di persone	€ 170,00
• società semplici non agricole	€ 144,00

* **LE NUOVE IMPRESE** ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA *nel corso del 2004* rientrano tutte nel primo scaglione e sono tenute a versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione i seguenti importi:

nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria *nel 2004*	**importi 2004**
• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 93,00
• società cooperative e consorzi	€ 93,00
• società di persone	€ 170,00
• società semplici non agricole	€ 144,00
• società di capitali	€ 373,00

* **LE NUOVE IMPRESE** ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE *nel corso del 2004* sono tenute a versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione i seguenti importi:

nuove imprese iscritte nella sezione speciale *nel 2004*	**importi 2004**
• imprese individuali, imprese agricole, semplici agricole	€ 80,00
• società tra avvocati	€ 170,00

Le nuove imprese iscritte nel corso del 2004 prima dell'entrata in vigore del D.M., che al momento dell'iscrizione hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per il 2004 sono tenute a versare la differenza con le modalità e i termini che saranno loro comunicati successivamente.

Le nuove imprese iscritte nel corso del 2004 prima dell'entrata in vigore del D.M., che al momento dell'iscrizione hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2004 saranno rimborsate.

* **Le imprese debbono versare per ciascuna delle proprie UNITÀ LOCALI,** un importo pari al 20 % di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 120,00; per le unità locali di imprese con sede principale all'estero è previsto il versamento di un diritto annuale pari a € 110,00 così come per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero.

⇒ ***TERMINI DI PAGAMENTO***

Il diritto annuale è versato in un'unica soluzione tramite *mod. F24* nel termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ***(20.6.2004)***. Per i pagamenti effettuati dopo tale data ma entro il 20.7.2003 si applica la maggiorazione prevista per le altre imposte (0,40%). A partire dal 21.7.2004 si applicherà la sanzione prevista dalla normativa vigente (*sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto).*

⇒ *MODALITA DI PAGAMENTO*

Il pagamento deve essere effettuato, in unica soluzione, con il mod. F24

Es. di compilazione F24

Codice ente locale	Codice tributo	Rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
CH	3850	non compilare	2004	373,00	

Per ulteriori informazioni ***www.confcommerciochieti.it*** **.**

3. VIDEOPOKER – *non devono impiegarsi*

Alcune recenti cronache giudiziarie hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica i c.d. **videopoker.**

Come abbiamo tempestivamente segnalato agli associati (*da ultimo con il nostro notiziario n. 32/2003*) , ricordiamo che detti apparecchi

non possono essere più impiegati dallo scorso 1° maggio.

Per i contravventori , oltre alla possibilità di condanna per il reato di gioco d'azzardo, scattano le sanzioni previste dall'articolo 110 del TULPS che prevedono *la confisca degli apparecchi non conformi, l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro e la chiusura dell'esercizio.*

Sul nostro sito www.confcommerciochieti.it è disponibile una recente circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato che fornisce chiarimenti in materia.

* * *

4. LA "PRIVACY" NEGLI ALBERGHI – chiarimenti

Alcuni associati ci hanno chiesto chiarimenti sul nuovo "*codice in materia di protezione dei dati personali*".

La materia è particolarmente complessa e delicata tanto che l'anno scorso, in allegato alla nostra circolare n. 3/2003, *abbiamo inviato*, gratuitamente, agli alberghi associati, il manuale "***La privacy nell'ospitalità***" , al quale molto probabilmente ne seguirà un altro aggiornato con le nuove disposizioni.

In questa sede ci limitiamo a trattare l'argomento in generale senza pretesa di essere esaurienti.

⇒ *La notificazione al garante*

Secondo il nuovo Codice ***il titolare*** **che intenda procedere ad un trattamento di dati personali è tenuto a darne preventiva notificazione al Garante solo se il trattamento sia suscettibile di recare *pregiudizio ai diritti* ed *alle libertà dell'interessato*.**

Attenzione !!! Ricordiamo che i trattamenti rientranti in tali tipologie, *ma già in atto alla data del 31.12.2003*, dovevano essere notificati entro lo scorso 30 aprile 2004.

Tra i casi elencati dal nuovo codice non rientrano i trattamenti normalmente effettuati dalle imprese alberghiere, **I trattamenti per i quali NON È necessario effettuare la notificazione sono**, ad esempio:

- *trattamento dei dati dei clienti che effettuano una prenotazione alberghiera;*
- *trattamento dei dati dei clienti registrati ai fini della notifica di polizia;*
- *trattamento dei dati dei clienti durante il soggiorno;*
- *trattamento dei dati dei clienti effettuato a fini fiscali;*
- *trattamento dei dati dei clienti effettuato per l'invio di materiale pubblicitario o per iniziative promozionali;*
- *trattamento dei dati dei lavoratori;*
- *trattamento dei dati dei fornitori;*
- *trattamento dei dati delle agenzie di viaggi o tour operator.*

Per quanto riguarda le *c.d. fidelity card* rilasciate dalle aziende non è chiaro se siano escluse dall'obbligo di notificazione .

⇒ ***le misure di sicurezza.***

Il Codice ribadisce il principio secondo cui **i dati personali oggetto di trattamento vanno custoditi e controllati** in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Le nuove misure di sicurezza vanno adottate entro il 30.6.2004.

⇒ ***Il documento programmatico sulla sicurezza***
Nel caso di **trattamento di dati SENSIBILI o di DATI GIUDIZIARI,** con l'ausilio di strumenti elettronici il titolare è tenuto a redigere annualmente un documento programmatico sulla sicurezza, di cui dovrà fare menzione nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, contenente specifiche informazioni.

Il Garante provvederà a chiarire che coloro che trattano dati sensibili con l'ausilio di strumenti elettronici, e che non erano tenuti all'elaborazione del documento programmatico sulla sicurezza sulla base della precedente disciplina, dovranno effettuare per la prima volta tale adempimento entro il prossimo 30 giugno 2004. Per tali soggetti, il documento programmatico sulla sicurezza dovrà essere rielaborato entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2005, e sempre a decorrere dal 2005 dovrà farsene menzione nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio

Maggiori informazioni su www.garanteprivacy.it o www.confcommerciochieti.it

* * *

5. COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA

Con l'inizio del 2004 è entrato in vigore il regolamento comunitario relativo alla commercializzazione delle uova .

Il Ministero ha ritenuto utile emanare alcune linee guida, i cui aspetti di maggiore interesse si riassumono, molto sinteticamente, di seguito.

→ **Dal primo gennaio 2004** le uova devono essere classificate dai centri di imballaggio in sole due categorie di qualità:
- *uova "A" (fresche, destinate al consumo umano) ;*
- *uova "B" (destinate alle industrie e ad usi non alimentari).*

E' quindi scomparsa la categoria "C", ricompresa ora nella "B".

→ **Dal primo gennaio 2004**, *sugli imballaggi delle uova "A" dovrà essere riportata la dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento* (*all'aperto – a terra – in gabbie*), mentre *le uova contenute negli imballaggi dovranno recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore*

esempio: ***3 IT 001 TO 036***

*dove il numero **3** identifica il sistema di allevamento in gabbia, **IT** identifica lo stato italiano, **001** é il codice ISTAT del comune di Torino, **TO** e' la sigla della provincia e **036** e' un numero progressivo che identifica l'allevamento). Il numero 1 identifica l'allevamento «all'aperto», il numero 2 l'allevamento «a terra», il numero 3 l'allevamento «in gabbie» e il numero 0 la «produzione biologica».*

→ ***La stampigliatura sul guscio** (con il codice) **si applicherà, a partire dal 1° luglio 2005,** anche alle uova non classificate**, vendute direttamente dal produttore su un mercato pubblico locale.***

Nel caso di vendita di *uova sciolte* non classificate *o di uova sfuse* originariamente contenute in un grande imballaggio, dovrà essere spiegato su di un cartello separato o sul contenitore delle uova il significato del codice distintivo del produttore o il sistema di allevamento delle ovaiole.

La circolare su www.confcommerciochieti.it

* * *

6. VENDITA DIRETTA DI OLIO D'OLIVA SFUSO

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria è intervenuta in materia di *commercializzazione dell'olio di oliva (v. not. n. 3/2004).*

E' stato accolto il ricorso presentato da numerosi produttori d'olio contro quella disposizione che aveva previsto l'obbligo di vendere l'olio di oliva destinato al consumatore finale solo in confezioni chiuse ermeticamente, della portata massima di 5 kg.

Il TAR Liguria ha disposto che l'olio di oliva venduto direttamente da produttore al consumatore non debba essere confezionato e possa quindi essere venduto anche sfuso.

* * *

7. MISURE DI PRONTO SOCCORSO- *una guida agli adempimenti*

Ricordiamo (*v. not. n. 5/2004)* che **dal prossimo 3 agosto** entrerà in vigore "*il regolamento recante disposizioni sul **pronto soccorso aziendale".***

Al fine di agevolare la comprensione delle nuove norme in materia la nostra Confcommercio nazionale ha predisposto una

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI
PER IL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA
Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003 n. 388

La guida individua i principali adempimenti per l'organizzazione del Pronto Soccorso in azienda ed è stata realizzata con particolare riferimento alle imprese terziarie.

La guida è gratuita ed è riservata agli associati che la possono già prenotare presso i nostri uffici di Chieti, Lanciano, Ortona, San Salvo, Vasto.

Ritenendo di fare cosa utile, ripetiamo ***i nuovi adempimenti in vigore dal 03.8.2004.***

- ***OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO***

Tra gli obblighi introdotti dalla nuova normativa v'è quello che impone alle aziende o unità produttive *con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili a determinati gruppi tariffari INAIL (Gruppo A)* e comunque a quelle *con 3 o più lavoratori (Gruppo B),* di garantire le seguenti attrezzature:

- *una cassetta di pronto soccorso,* presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente una dotazione minima;
- *un mezzo di comunicazione* idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- nel caso in cui si appartenga al *Gruppo A* il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione all'ASL competente per la predisposizione degli interventi di emergenza.

Le aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (Gruppo C) devono invece garantire le seguenti attrezzature:

- *un pacchetto di medicazione*, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente una dotazione minima;
- *un mezzo di comunicazione* idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

È inoltre obbligo del datore di lavoro, *sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva*, ***individuare* e *rendere disponibili* le *attrezzature minime di equipaggiamento* ed i *dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno*** ed al ***pronto soccorso*** e garantire che gli stessi siano appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

- ***REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO***

I lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

I contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione vengono riportati in allegato al decreto. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004.

il testo integrale del D.M. su
www.confcommerciochieti.it

* * *

8. FAMILIARI COADIUTORI DEI FARMACISTI – chiarimenti

L'INPS, confermando un orientamento già espresso nel passato, precisa che

nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali,
i familiari coadiutori del titolare della farmacia sono tenuti all'iscrizione
nella Gestione pensionistica dei commercianti.

Tale obbligo sussiste per i familiari che collaborano all'impresa familiare formalmente costituita e che non risultino iscritti all'albo professionale.

Il farmacista, quindi, deve essere iscritto alla gestione commercianti quale titolare non attivo, mentre i familiari che collaborano all'attività dell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza, come coadiutori.

* * *

9. AGENTI DI COMMERCIO – convenzione Enasarco/INAIL

Il riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità per gli *agenti di commercio* sarà effettuato presso le strutture sanitarie dell'INAIL.

Una recente convenzione stipulata tra l'ENASARCO e L'INAIL consentirà agli agenti di commercio che richiedono la pensione di invalidità o di inabilità di usufruire delle strutture INAIL diffuse capillarmente sul territorio con il beneficio di vedere notevolmente abbreviati i temi per gli accertamenti sanitari.
L'INAIL dovrà convocare l'agente entro tre giorni dalla richiesta di visita da parte dell'ENASARCO e dovrà rendere noti i risultati entro i 15 giorni alla visita stessa.

* * *

10. ASSEMBLEA NAZIONALE MEDIATORI FIMAA – Roma 26.6.2004

SABATO 26 GIUGNO 2004 con inizio alle ore 10.30
a Roma c/o la sede della Confcommercio nazionale
p.zza G.G. Belli, 2 – sala Orlando – si terrà

L'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI – FIMAA.

Oltre agli adempimenti statutari si discuterà del noto contenzioso con l'Antitrust. Sono stati invitati a partecipare l'*Antitrust*, la *Camera di Commercio di Roma* e *Anna Bartolini* per i consumatori.

Il momento assembleare è sempre l'occasione per confrontarsi con le altre realtà imprenditoriali del Paese; per questa ragione raccomandiamo a tutti i nostri soci FIMAA-CONFCOMMERCIO di non mancare all'importante appuntamento.

* * *

11. LOCAZIONI IMMOBILI– adeguamento canoni

Sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2004 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2004, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale aprile 2003 – aprile 2004 è pari a più 2,0 % (75% = 1,50).

La variazione biennale aprile 2002 – aprile 2004 è pari a più 4,5 % (75% = 3,37).

* * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino